

In merito alla Sua richiesta, risulta opportuno chiarire quanto di seguito:

- La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Don Domenico Calarco” di Reggio Calabria (già Scuola Superiore per mediatori linguistici di Catona di Reggio Calabria) con decreti MIUR del 31 luglio 2003 e del 28 luglio 2004 è stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici e mediatori interculturali di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in “Scienze della mediazione linguistica, Classe L12” di cui al DM 1648 del 19 dicembre 2023 e abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per Traduttori e interpreti di durata biennale (DM 641 del 12 aprile 2022) e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in “Traduzione specialistica e interpretariato, classe LM94” di cui al DM 1649 del 19 dicembre 2023.
- la SSML è altresì autorizzata quale ente per la formazione del Personale della Scuola.
- Le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici sono autorizzate dal Ministero dell’Università al rilascio di titoli di studio con lo stesso valore legale dei titoli universitari, per quel che riguarda la Laurea in Scienze della mediazione linguistica e la laurea magistrale in traduzione specialistica ed interpretariato e che, nell’ambito dei predetti corsi di studio di studio ad ordinamento universitario, i predetti istituti di formazione, sono abilitati a rilasciare crediti formativi universitari nei settori scientifico-disciplinari di riferimento per le attività formative linguistiche, di mediazione linguistica e metodologiche-didattiche, anche nell’ambito di singoli corsi di formazione, alta formazione e formazione specialistica, e di corsi di formazione di perfezionamento e aggiornamento professionale, regolati di norma dai propri statuti e regolamenti didattici interni.
- i corsi di perfezionamento e aggiornamento professionali, che, sono disciplinati esclusivamente dai regolamenti didattici, come è noto, a differenza dei Master, non rilasciano un titolo accademico, ma un titolo culturale avente ad oggetto l’acquisizione di conoscenze e competenze con finalità professionali. Giova ricordare, al riguardo, che, come ha già rilevato più volte il Consiglio di Stato (sentenza n. 2516 del 2009) in materia di corsi di perfezionamento attestanti il conseguimento di crediti formativi universitari, nell’attuale panorama universitario non vi è traccia di un “*diploma di perfezionamento universitario*”. Infatti, alcuni Enti e Università operanti nel settore scolastico erogano dei corsi denominati “Diplomi di perfezionamento” in virtù del fatto che la tabella titoli delle graduatorie

d'istituto prevede, appunto, la valutazione dei "Diplomi di perfezionamento" equiparati in termini di punteggio ai master. Come ha rilevato il Consiglio di Stato, si tratta di una palese incongruenza in quanto, nell'attuale panorama universitario non vi è traccia di un diploma di perfezionamento equiparabile, per dimensione strutturale e valutativa, ai master. Pertanto, la locuzione in questione, "diploma di perfezionamento" non si riferisce a quella tipologia di corsi, ma si deve intendere nel senso di "attestati di perfezionamento".

In sintesi, i corsi di perfezionamento offrono un'opportunità di **aggiornamento e specializzazione** e non rilasciano un titolo accademico, ma un attestato di partecipazione che certifica le competenze acquisite durante il corso. La durata varia a seconda dell'articolazione didattica e delle competenze fornite, ma non è prevista una durata minima. Il titolo di accesso ai corsi di perfezionamento può essere il Diploma, la Laurea triennale o la Laurea magistrale.

- Analogamente dicasi per quanto riguarda la normativa che regola i corsi CLIL nella quale si evince che le Università possono erogare detti percorsi ma non vi è alcuna esclusione implicita o esplicita di altri soggetti (AFAM o SSML) non denominati "Università" ma rientranti a pieno titolo nel sistema universitario nazionale, come si evince dal sito www.university.it/ssml.

Molte e varie sono le pronunce della Giustizia Amministrativa a riguardo che pone il centro della significatività non nel "nome" del soggetto che eroga il corso ma nel valore legale dei titoli erogati ovvero titoli di laurea (triennale e magistrale) a tutti gli effetti equipollenti ai titoli erogati dagli Istituti riconosciuti quali "Università".

In Fede

Il Direttore

Dott. Carmine Cammarota
